

**TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE**

**Sez. Lavoro**

**RICORSO EX ART 700 CPC**

**CON ISTANZA DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE**

Del sig. **Ernesto Vaccarella**, nato a Castelbuono il 31.01.1973 ed ivi residente alla via Contrada Pedagni, snc, C.F. VCCRST73A31C067L, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Carità C.F. CRTFNC86B01A0890, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 091.8434400 e/o indirizzi pec francescocarita86@avvocatiagrigento.it, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Ribaudo in Palermo alla Via Mariano Stabile 241

**CONTRO**

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del



Ministro pro-tempore, C.F. 80185250588, con sede in Viale Trastevere, 76/A - Roma (RM), rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato,

**-Ufficio Scolastico Regionale Per La Sicilia**, in persona del dirigente pro tempore, con sede in Palermo, Via G. Fattori, 60, C.F. C.F. 80018500829, ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato,

**- Ufficio Scolastico Regionale I - Ambito Territoriale Di Palermo**, in persona del dirigente pro tempore, C.F. 80012100824, con sede in Palermo, alla Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54, rappresentato e difeso, ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato,

**-IISS STENIO TERMINI IMERESE** - in persona del dirigente pro tempore, con sede in VIA E.FERMI, 90018 TERMINI IMERESE (PA) C.F. 96002330825, rappresentato e difeso, ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato.

#### **FATTO**

- Il ricorrente, a seguito del Decreto ministeriale n. 89 del 21.05.2024, ha presentato domanda nell'ambito dell'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale



ATA per il triennio scolastico 2024-27.

Lo stesso, ha svolto servizio per diversi anni scolastici presso centri di formazione professionale (v. domanda all. 1).

La maggior parte dei quali, successivamente all'entrata in vigore della legge 133/2008 (art 26, comma 4 bis, "l'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo iii del decreto legislativo 17 ottobre 2005"), in un ente accreditato per lo svolgimento dell'obbligo di istruzione.

Nello specifico, ha svolto la propria attività lavorativa:

PERIODO LAVORATIVO					ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
DAL	AL	ANNO SCOLASTICO	GIORNI	MESI	
05/05/2006	31/08/2006	2005/2006	119	4	ASSOCIAZIONE CE.FO.P
01/09/2006	31/08/2007	2006/2007	365	12	ASSOCIAZIONE CE.FO.P
01/09/2007	31/08/2008	2007/2008	365	12	ASSOCIAZIONE CE.FO.P
01/09/2008	31/08/2009	2008/2009	365	12	ASSOCIAZIONE CE.FO.P
01/09/2009	31/08/2010	2009/2010	365	12	ASSOCIAZIONE CE.FO.P
01/09/2010	31/07/2011	2010/2011	334	11	ASSOCIAZIONE CE.FO.P
01/04/2012	31/08/2012	2011/2012	153	5	ASSOCIAZIONE CE.FO.P
01/09/2012	30/09/2012	2012/2013	30	1	ASSOCIAZIONE CE.FO.P
01/01/2013	31/08/2013	2012/2013	243	8	ASSOCIAZIONE CE.FO.P



01/09/2013	30/01/2014	2013/2014	152	5	ASSOCIAZIONE CE.FO.P
15/12/2016	31/08/2017	2017/2018	260	9	SOC. CONS. C.E.R.F. CONSORZIO ENTI REGIONALI
01/04/2018	18/07/2108	2017/2018	109	4	SOC. CONS. C.E.R.F. CONSORZIO ENTI REGIONALI
01/01/2019	31/01/2019	2018/2019	31	1	SOC. CONS. C.E.R.F. CONSORZIO ENTI REGIONALI
20/12/2021	31/12/2021	2021/2022	12		ENTE IRES
17/01/2022	18/07/2022	2021/2022	183	6	ENTE IRES
05/09/2022	31/12/2022	2022/2023	118	4	ENTE IRES
01/01/2023	14/02/2023	2022/2023	45	1	ENTE IRES

Ebbene, dalla lettura del decreto ministeriale, ed in particolare delle allegate tabelle di valutazione A/1 alla sezione B), si evince che:

- per il servizio prestato nelle scuole statali viene riconosciuto un punteggio di 0.50 per ogni mese o frazione di 16 giorni, sino ad un massimo di 6 punti per ogni anno scolastico,
- per il medesimo servizio prestato presso le scuole dell'infanzia non statali autorizzate, le scuole paritarie sussidiate o sussidiarie le scuole legalmente riconosciute o convenzionate, viene attribuito un punteggio di 0.25 per ogni mese o frazione di 16 giorni, sino ad un massimo di 3 punti per ogni anno scolastico.
- Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei



patronati scolastici, viene attribuito un punteggio di 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico.

Tuttavia, analogo riconoscimento non viene **esplicitamente** attribuito per il medesimo servizio prestato presso i centri di formazione professionale.

Di contro, in altre situazioni che invece hanno riguardato i docenti, la tabella A/1 allegata all'ordinanza del 2017 per le graduatorie di II fascia, al punto D) (Titoli di servizio) si riconosceva per lo specifico insegnamento in: *"scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie o intuizioni convittuali statali o **centri di formazione professionale**: per ogni anno 12 punti"*.

Così come tale servizio è valutato nel D.M. 60/2020, relativo all'inserimento delle g.p.s, per il triennio 2020/2021.

Analoga disposizione non è invece prevista nell'impugnato decreto.

Tuttavia il ricorrente, nel silenzio del decreto, stante la lunga attività lavorativa presso i centri di formazione professionale, ha comunque inserito



nella propria domanda il servizio espletato presso i centri di formazione.

Successivamente, venivano pubblicate le graduatorie per il personale ATA, 3 fascia, ove l'amministrazione resistente ha riconosciuto al ricorrente un punteggio per gli anni di servizio effettivamente svolti, pari a viene attribuito un punteggio di 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 0,60.

Senonché, sulla scorta della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia che ha ritenuto non legittima per il personale ATA la valutazione del servizio svolto alle dipendenze di Enti di Formazione professionale, l'amministrazione resistente ha rettificato il punteggio per il servizio non riconoscendo quello svolto presso i centri di formazione. Così rideterminandolo: 10,85 per profilo AA, 8.95 per AT, 8,35 per CS e OS di fatto non attribuendo per tutti i profili i 5,35 punti prima riconosciuti.

Peraltro, nonostante l'odierno ricorrente avesse correttamente allegato il proprio titolo riferito al servizio militare prestato, nulla viene



riconosciuto quindi: il punteggio riconosciuto all'odierno ricorrente è erroneo.

In particolare, infatti, come da certificato di congedo allegato, il sig. Vaccarella, dal 18.08.1992 al 17.08.1993, ha svolto il servizio di leva militare.

Pertanto, stante che la procedura di attribuzione del punteggio e formazione della graduatoria è illegittima ed arbitraria, e ritenuto non corretta la decurtazione del punteggio, il Sig. Vaccarella propone il presente ricorso, per i seguenti motivi in

## **DIRITTO**

### **I.**

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34, 35, 51 E 97 COST.; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 470, PRIMO COMMA, DEL D.LGS. N. 297 DEL 1994, VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 - ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DI ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI E MERITOCRATICO**

La controversia verte essenzialmente sul riconoscimento del punteggio legittimamente



spettante al ricorrente, all'interno della graduatoria di III fascia del personale ATA per gli anni scolastici 2024-2027, previo annullamento o disapplicazione dei provvedimenti di rettifica del punteggio e della graduatoria medesima, nella parte in cui non gli è stato attribuito, per la valutazione del servizio prestato, 26,75 punti per l'attività svolta presso i centri di formazione, o in subordine 5,35 con conseguente rettifica della graduatoria stessa mediante inserimento del punteggio corretto in luogo di 10,85 per profilo AA, 8.95 per AT, 8,35 per CS e OS.

In particolare, il ricorrente, avendo presentato domanda di inserimento nelle graduatorie per il personale ATA, lamenta la non corretta valutazione del servizio prestato dall'a.s. 2005/2006 all'a.s. 2022/2023, presso i Centri di Formazione accreditati dalla Regione Siciliana per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Ed invero, dalle tabelle di valutazione A/1 alla sezione B), allegate al decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, si evince che:

- per il servizio prestato nelle scuole statali viene riconosciuto un punteggio di 0.50 per ogni





mese o frazione di 16 giorni, sino ad un massimo di 6 punti per ogni anno scolastico,

- per il medesimo servizio prestato presso le scuole dell'infanzia non statali autorizzate, le scuole paritarie sussidiate o sussidiarie le scuole legalmente riconosciute o convenzionate, viene attribuito un punteggio di 0.25 per ogni mese o frazione di 16 giorni, sino ad un massimo di 3 punti per ogni anno scolastico.

- Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, viene attribuito un punteggio di 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico.

Ebbene, il servizio prestato dal ricorrente, presso il Centro di Formazione, risulta inquadrabile ai sensi del DM 50/2021, nella categoria *"scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate"* per cui è previsto il dimezzamento del punteggio.

Difatti, i centri di formazione citati sono stati enti accreditati dalla Regione Siciliana,



Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Tanto può affermarsi atteso che questi costituiscono un canale parallelo agli Istituti Statali e non Statali al fine dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e tale servizio è già valutato al pari di quello prestato presso gli Istituti Statali nel D.M. 60/2020, relativo all'inserimento delle g.p.s.

Ebbene lo svolgimento dell'attività di servizio presso i centri di formazione trova piena giustificazione nella normativa vigente che a partire dal 2003 ha unificato il sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

Ed infatti, l'obbligo di istruzione sancito all'art. 34 della Costituzione, e fissato per legge a 16 anni, e l'obbligo formativo, introdotto con la Legge n. 144/1999 (art. 68), sono stati unificati con la Legge n. 53/2003 e con i successivi decreti attuativi, nel diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.



Il nuovo obbligo di istruzione che si completa con l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, può essere assolto:

- nel sistema scolastico di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali) finalizzato al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore che consente l'accesso all'istruzione superiore;

- nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del D.lgs. 226/2005, di durata triennale o quadriennale.

L'istruzione e formazione professionale si articola in percorsi di durata triennale finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale (livello EQF 3) o di durata quadriennale (livello EQF 4) finalizzati al conseguimento di un diploma professionale. Successivamente, al conseguimento del diploma professionale è infine possibile frequentare un anno integrativo finalizzato al conseguimento della maturità professionale, anche ai fini dell'accesso all'istruzione superiore.

Le strutture formative che possono realizzare percorsi di istruzione e formazione professionale a



finanziamento pubblico sono solo quelle accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome, in base a criteri generali che a livello nazionale ne stabiliscono gli standard minimi di qualità, come quelli in cui hanno prestato servizio i ricorrenti. Dunque, il sistema complessivo dell'istruzione e formazione professionale fa riferimento alla definizione condivisa a livello nazionale, in un apposito Repertorio, di figure professionali sia per i percorsi di durata triennale che quadriennale a standard minimi formativi, a modelli di attestato di qualifica e diploma professionali e di attestazione intermedia, ad aree professionali. Ed infatti, ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali trasferisce alle Regioni e alle Province autonome le risorse finanziarie per i percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere nell'istruzione e formazione professionale. Le azioni formative realizzate nell'ambito di tali percorsi sono oggetto di un rapporto annuale di monitoraggio a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il supporto di ISFOL. Del resto, l'Unione europea considera una priorità per il suo sviluppo il miglioramento qualitativo e



il rafforzamento dei sistemi di istruzione e formazione professionale degli Stati membri.

Questa priorità è stata ribadita anche dal Comunicato di Maastricht del 14 dicembre 2004, che ha indicato la necessità di una maggiore cooperazione europea in materia di *Vocational Education and Training* (VET), individuando anche gli impegni che gli Stati membri devono assumere e le azioni da compiere.

Anche il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76, pubblicato sulla G.U. del 5 maggio u.s. ha recepito queste indicazioni. Esso contiene le norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nel secondo ciclo.

Per effetto del decreto legislativo n. 76/05, l'attuale sistema di istruzione è riorganizzato, dall'anno scolastico 2005/2006, nel sistema educativo di istruzione e formazione, che comprende le istituzioni scolastiche e **le istituzioni formative.**

Con l'emanazione del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 sul secondo ciclo, pubblicato sulla G.U. del 4 novembre 2005, Supplemento ordinario n. 175/L, nel capo terzo sono definiti i livelli



essenziali di prestazione che le Regioni devono assicurare nell'esercizio della loro competenza legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e nell'organizzazione del relativo servizio.

**Talché è di tutta evidenza che il sistema dell'istruzione e della formazione professionale rappresentano un unicum inscindibile complessivamente organizzato aventi pari dignità e riconoscimento giuridico.**

A ben vedere, infatti, La legge 28 marzo 2003, n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), ha introdotto un sistema di istruzione e formazione articolato «*nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale*» (articolo 2, comma 1, lettera d)). **I due sistemi che compongono il secondo ciclo di istruzione (quello liceale e quello della formazione**



professionale) sono distinti, ma funzionalmente integrati, dal momento che: a) entrambi concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione; b) è possibile transitare dall'uno all'altro; c) da ambedue, con diverse modalità (fissate con legge statale), è consentito l'accesso all'esame di Stato.

I percorsi di formazione professionale sono realizzati, oltre che dalle strutture formative accreditate dalle regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale, anche dagli istituti professionali (articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87), in regime di sussidiarietà, come previsto dalla programmazione regionale, ai sensi dell'intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010 con lo scopo comune di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione attraverso l'acquisizione di crediti scolastici e formativi riconosciuti da entrambi i sistemi.

Invero non si comprende come sia possibile che al personale che abbia espletato servizio presso un



ente di formazione professionale accreditato dalla Regione Siciliana allo svolgimento di corsi professionali per adulti ex lege 845/1978 non venga riconosciuto alcun punteggio, ai fini della graduatoria atteso che anche quest'ultimi svolgono un servizio che rilascia una qualifica riconosciuta su tutto il territorio nazionale ed europeo.

Appare, quindi, irrazionale e contraddittoria la condotta che non attribuisce il punteggio al servizio prestato presso i centri di formazione, nonostante la legislazione le parifichi alle istituzioni statali.

Del resto in diverse altre occasioni il Ministero ha parificato l'attività di servizio presso le scuole statali a quello presso le paritarie o i centri di formazione. Si pensi al DM 58/2013 (di attuazione del DM 249/2010) che al fine di consentire l'abilitazione al personale non di ruolo ha precisato sono in possesso dei requisiti previsti al comma 1, coloro *"abbiano maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale"*





(art. 15 comma 1 ter DM 249/2010, come modificato dal DM 81/2013).

Ebbene, se il MIR ha dato valore legale a tale servizio in altre occasioni, lo stesso valore legale deve essere riconosciuto a parte ricorrente ai fini del punteggio nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27.

Che senso ha riconoscere e poi negare il valore legale del servizio presso i centri di formazione? Tale condotta è illogica ed irrazionale.

Del resto, il ricorrente ha lavorato nelle medesime condizioni lavorative dei colleghi statali, hanno contribuito alla spesa pubblica per mezzo i centri di formazione sostituiti di imposta, al pari dei colleghi statali, sviluppando esperienze e professionalità pari a quelle maturate dai colleghi che hanno prestato servizio presso istituti pubblici.

Da ciò discende un evidente corollario: se i centri di formazione costituiscono parte integrante del sistema scolastico statale, in ossequio ai principi costituzionali contemplati dagli artt. 33 e 34



**della Costituzione, stessa posizione deve essere riconosciuta al personale che presta servizio presso tali istituzioni scolastiche.**

Talché la disattenzione, o comunque la scelta del MIUR di non considerare il servizio presso i centri di formazione, è palesemente illegittima poichè lesive dei diritti del personale alla corretta valutazione dei requisiti personali posti alla base della domanda di inserimento in graduatoria, nonché in palese violazione con l'art. 3 e con l'art. 97 Cost., nonché con la legge 53/2003.

Dunque, vi è una palese disparità di trattamento rispetto ai colleghi che hanno lavorato negli istituti statali e paritari, in palese violazione principi generali dell'Ordinamento che con i principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della P.A. (art. 3 e 97 Cost.).

**Ne discende che il servizio prestato nei centri di formazione deve essere equiparato a tutti gli effetti a quello prestato presso scuole paritarie -**

così come è avvenuto in sede di valutazione dei titoli, come sopra evidenziato.

Del resto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che **"la parificazione dei servizi**



*costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa"* (Cons. di Stato sent. n. 1102/2002).

A ben vedere dunque "L'attività di formazione costituisce un pubblico servizio" (Cass. Civ., Sez. Un., n. 25118/2008), che merita di essere considerata alla stregua delle attività istruttive dei servizi statali.

Peraltro, non si comprende come sia possibile che per il personale docente venga riconosciuto ai fini del punteggio il servizio prestato presso i centri di formazione professionale, mentre al personale amministrativo, tecnico ausiliario venga negato, considerato che anche quest'ultimi svolgono un servizio parificato a quello svolto nelle scuole statali di ogni ordine e grado, in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convezionate. Risulta evidente una condotta discriminatoria



perpetrata dal Ministero dell'Istruzione nei confronti del personale ATA anche rispetto al personale docente. Il Miur inopinatamente valuta in maniera difforme il medesimo servizio prestato presso i Centri di formazione professionale dai detti soggetti.

Pertanto, considerato che il ricorrente ha svolto diversi anni di servizio presso enti di formazione autorizzati allo stesso andrebbero riconosciuti n. 3 punti per ogni anno di servizio come i colleghi che hanno lavorato nelle scuole paritarie.

Per cui anche in disapplicazione del decreto ministeriale o comunque della nota dell'USR del 23.08.2021, la ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto l'ulteriore punteggio pari a 26,75 per il servizio prestato presso i centri di formazione con conseguente rettifica della graduatoria stessa mediante inserimento del punteggio corretto in luogo di 10,85 per profilo AA, 8.95 per AT, 8,35 per CS e OS, con contestuale modifica del punteggio riconosciuto.

Nel dettaglio:

PERIODO LAVORATIVO					ENTE DI FORMAZIONE
DAL	AL	ANNO	GIORNI	MESI	



		<b>SCOLASTICO</b>			<b>PROFESSIONALE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
05/05/2006	31/08/2006	2005/2006	119	4	ASSOCIAZIONE CE.FO.P	1,00
01/09/2006	31/08/2007	2006/2007	365	12	ASSOCIAZIONE CE.FO.P	3,00
01/09/2007	31/08/2008	2007/2008	365	12	ASSOCIAZIONE CE.FO.P	3,00
01/09/2008	31/08/2009	2008/2009	365	12	ASSOCIAZIONE CE.FO.P	3,00
01/09/2009	31/08/2010	2009/2010	365	12	ASSOCIAZIONE CE.FO.P	3,00
01/09/2010	31/07/2011	2010/2011	334	11	ASSOCIAZIONE CE.FO.P	2,75
01/04/2012	31/08/2012	2011/2012	153	5	ASSOCIAZIONE CE.FO.P	1,25
01/09/2012	30/09/2012	2012/2013	30	1	ASSOCIAZIONE CE.FO.P	0,25
01/01/2013	31/08/2013	2012/2013	243	8	ASSOCIAZIONE CE.FO.P	2,00
01/09/2013	30/01/2014	2013/2014	152	5	ASSOCIAZIONE CE.FO.P	1,25
15/12/2016	31/08/2017	2017/2018	260	9	SOC. CONS. C.E.R.F. CONSORZIO ENTI REGIONALI	2,25
01/04/2018	18/07/2108	2017/2018	109	4	SOC. CONS. C.E.R.F. CONSORZIO ENTI REGIONALI	1,00
01/01/2019	31/01/2019	2018/2019	31	1	SOC. CONS. C.E.R.F. CONSORZIO ENTI REGIONALI	0,25
20/12/2021	31/12/2021	2021/2022	12		ENTE IRES	
17/01/2022	18/07/2022	2021/2022	183	6	ENTE IRES	1,50
05/09/2022	31/12/2022	2022/2023	118	4	ENTE IRES	1,00
01/01/2023	14/02/2023	2022/2023	45	1	ENTE IRES	0,25
<b>TOTALE</b>						<b>26,75</b>



Del resto su fattispecie identica, si è già espresso recentissimamente il Tribunale di Termini Imerese, sez. Lavoro, con ordinanza del 30.11.2021 ha riconosciuto il punteggio al ricorrente precisando che "La formulazione delle disposizioni in commento consente, quindi, di ritenere che il servizio pacificamente prestato dal ricorrente presso gli enti di formazione professionale, ai sensi del DM 50/2021, allegato A, punto 7.2, lettera c), rientri nella categoria "scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate", non prevedendo il DM alcuna prescrizione tesa ad escludere i rapporti di lavoro resi presso enti di formazione dall'alveo di quelli che, resi presso scuole non statali paritarie, possano validamente portare al riconoscimento del relativo punteggio" (Tribunale di Termini Imerese, sez. Lavoro, ordinanza del 30.11.2021, nel R. G. n. 2534/2021 in senso conforme Tribunale di Termini Imerese, sez. Lavoro, ordinanza del 15.12.2021, nel R. G. n. 2660/2021.

Tali pronunce, adottate con rito d'urgenza ex art.



700 c.p.c., sono state confermate con provvedimenti del Tribunale di Termini Imerese in composizione collegiale con diverse pronunce e diversi collegi, del 06.04.2022 e dell'11.04.2022 e del 09.05.2022 vedi allegati).

Peraltro, anche il Tribunale di Agrigento e il Tribunale di Gela, con provvedimenti ex art. 700 cpc confermano tale orientamento (vedi all.).

Pertanto, il ricorrente ha diritto al riconoscimento del servizio presto presso i centri di formazione professionale ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, al pari del servizio espletato presso le scuole paritarie. Alla luce di quanto dedotto, il ricorso è meritevole di accoglimento.

**B)** Ad ogni modo, nella denegata e non temuta ipotesi in cui le considerazioni sopra esposte non dovessero trovare accoglimento, giova rappresentare che quantomeno il ricorrente ha diritto al riconoscimento del punteggio per il servizio così come sopra specificato pari 0,05 punti per ciascun mese o frazione di 15 giorni, sino ad un massimo di



0,60 punti per ogni anno così come invece previsto dalla tabella di valutazione impugnata alla lett.

B) pt 9), per il servizio prestato alle dirette dipendenze Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici.

Difatti, nella fase iniziale questa era stata l'interpretazione della scuola capofila, che aveva assegnato il punteggio di 16,2 per AA, 14,3 per AT 13,7 per CS e OS, salvo poi a seguito della nota dell'USR, provvedere alla rettifica del punteggio, eliminando la valutazione degli anni di servizio presso i centri di formazione.

Ed infatti, ove non si volesse parificare, l'attività di servizio presso i centri di formazione a quella svolta presso le scuole paritarie, non si ci può esimere dal qualificare il servizio presso i centri di formazione convenzionati alla stregua dei servizi svolti presso le amministrazioni statali, enti locali, e nei patronati scolastici, per i quali viene assegnato un punteggio massimo di 0,60 per ogni anno di servizio.

Difatti, come sopra esposto, è innegabile che gli





enti di formazione esercitano in regime di convenzione con la Regione e sono inseriti a pieno titolo all'interno del sistema regionale di istruzione e formazione professionale.

Le strutture formative che possono realizzare percorsi di istruzione e formazione professionale a finanziamento pubblico sono solo quelle accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome.

È il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a trasferire alle Regioni e alle Province autonome le risorse finanziarie per i percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere nell'istruzione e formazione professionale.

Dunque, si tratta di enti che operano solo dopo accreditamento Regionale, secondo le direttive impartite dall'amministrazione statale, e con fondi pubblici.

Talché, non si comprende per quale ragione va riconosciuto il punteggio per il servizio prestato presso il patronato scolastico, **mentre nulla viene attribuito per il servizio prestato presso tali enti pararegionali.**

È di tutta evidenza che la scelta è illogica e realizza un'ingiusta discriminazione verso i



soggetti che hanno prestato la propria attività presso enti, che nei fatti sono inseriti all'interno del sistema regionale.

Difatti, il relativo servizio deve essere necessariamente imputato alla Regione, della quale sono organismi dipendenti e strumentali, preordinati ad erogare il servizio di competenza proprio regionale.

Del resto, se il servizio viene svolto presso un ente strumentale della Regione Siciliana, come il CIAPI, viene riconosciuto un punteggio di 0,05 per ogni mese fino a un massimo di 0,60 per anno. Di contro, se identico servizio lavorativo viene svolto presso altro ente accreditato con il sistema regionale, ma non direttamente partecipato dalla Regione, non viene riconosciuto alcun punteggio.

È dunque di palmare evidenza che si crea una palese disparità di trattamento tra soggetti che hanno svolto gli stessi servizi, tutti sostanzialmente in favore del sistema formativo regionale.

Talchè, in subordine al ricorrente va riconosciuto il punteggio di 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino a un massimo di 0,60 per anno per il servizio presso i centri di



formazione professionale, per un totale di 5,35 da aggiungere al punteggio riconosciuto.

Nel Dettaglio:

PERIODO LAVORATIVO					ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	PUNTEGGIO
DAL	AL	ANNO SCOLASTICO	GIORNI	MESI		
05/05/2006	31/08/2006	2005/2006	119	4	ASSOCIAZIONE CE.FO.P	0,20
01/09/2006	31/08/2007	2006/2007	365	12	ASSOCIAZIONE CE.FO.P	0,60
01/09/2007	31/08/2008	2007/2008	365	12	ASSOCIAZIONE CE.FO.P	0,60
01/09/2008	31/08/2009	2008/2009	365	12	ASSOCIAZIONE CE.FO.P	0,60
01/09/2009	31/08/2010	2009/2010	365	12	ASSOCIAZIONE CE.FO.P	0,60
01/09/2010	31/07/2011	2010/2011	334	11	ASSOCIAZIONE CE.FO.P	0,55
01/04/2012	31/08/2012	2011/2012	153	5	ASSOCIAZIONE CE.FO.P	0,25
01/09/2012	30/09/2012	2012/2013	30	1	ASSOCIAZIONE CE.FO.P	0,05
01/01/2013	31/08/2013	2012/2013	243	8	ASSOCIAZIONE CE.FO.P	0,40
01/09/2013	30/01/2014	2013/2014	152	5	ASSOCIAZIONE CE.FO.P	0,25
15/12/2016	31/08/2017	2017/2018	260	9	SOC. CONS. C.E.R.F. CONSORZIO ENTI REGIONALI	0,45
01/04/2018	18/07/2108	2017/2018	109	4	SOC. CONS. C.E.R.F. CONSORZIO ENTI REGIONALI	0,20
01/01/2019	31/01/2019	2018/2019	31	1	SOC. CONS. C.E.R.F. CONSORZIO ENTI REGIONALI	0,05
20/12/2021	31/12/2021	2021/2022	12		ENTE IRES	



17/01/2022	18/07/2022	2021/2022	183	6	ENTE IRES	0,30
05/09/2022	31/12/2022	2022/2023	118	4	ENTE IRES	0,20
01/01/2023	14/02/2023	2022/2023	45	1	ENTE IRES	0,05
TOTALE						5,35

Pertanto considerato che la condotta sopra descritta viola senza dubbio l'art. 3 della Costituzione, è di tutta evidenza che al ricorrente va riconosciuto il corretto punteggio maturato in virtù della propria attività lavorativa espletata presso i centri di formazione.

## II.

### SUL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO DI LEVA

Il punteggio riconosciuto al ricorrente è erroneo in quanto non tiene conto del servizio militare prestato.

A ben vedere, infatti, il sig. Vaccarella dichiarava nella propria domanda l'aver lo stesso espletato il servizio di leva dal 18.01.1992 al 17.08.1993.

Purtuttavia, l'amministrazione resistente non riconosceva il punteggio per il servizio di leva espletato.

Orbene, giova evidenziare che in base al bando ATA terza fascia 2024 il servizio militare è un titolo



valutabile ai fini del concorso per l'inserimento e l'aggiornamento nelle graduatorie III fascia ATA valide per gli anni scolastici 2024-25, 2025-26 e 2026-27.

I punti assegnati per ciascun titolo valutabile ai fini del concorso III fascia ATA sono indicati nell'apposita tabella di valutazione dei titoli allegata al bando.

Nello specifico il decreto 89, n. 21.05.2024 stabilisce che:

*"-il servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto di impiego è considerato servizio effettivo reso nella medesima qualifica;*

*-il servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego è considerato servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.*

*In considerazione di ciò il servizio militare è valutato come segue:*

*-"servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto di impiego - 6 punti per ogni anno di servizio (0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni);*

*-servizio militare di leva prestato non in costanza*



*di rapporto di impiego - 0,60 punti per ogni anno di servizio (0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)".*

**Pertanto, considerato che il sig. Vaccarella ha espletato il servizio militare per dodici mesi e che ha indicato in domanda il suddetto titolo, va riconosciuto allo stesso l'ulteriore punteggio di 6.**

Pertanto il ricorso è meritevole di accoglimento. Diversamente, la tabella di valutazione del D.M. 89 del 2024, con successivi atti regolamentari e dipartimentali) si pone in contrasto con l'art. 485 comma 7 del Testo Unico dell'Istruzione, secondo cui *"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"* pertanto è illegittimo e per tale motivo va disapplicato per contrasto con norma di rango superiore.

In particolare, tale disposizione contrasta con l'art. 2050 d.lgs 66/2010 che esplicitamente prevede il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio previsto per il servizio di leva prestato.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 2050 del d.lvo



n. 66/2010 i dipendenti del Ministero dell'istruzione hanno sempre diritto a vedersi computare il servizio militare svolto ciò anche alla luce della recentissima sentenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.

La Suprema Corte, sentenza n. 35380 del 2021, chiamata ad interpretare l'applicazione della suddetta norma, ritiene che "una contrapposizione tra quei due commi sarebbe non solo del tutto illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 della Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi".

Secondo la Suprema Corte di Cassazione pertanto una corretta interpretazione dell'assetto normativo impone di ritenere che il citato art. 2050 non



contrasti con l'art. 485, comma 7, del TU. n. 297/94, per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato devono essere sempre utilmente valutabili, sia ai fini della carriera che dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se non prestati in costanza di rapporto di lavoro.

Tale impostazione, peraltro, è pienamente condivisibile alla luce della sentenza della Corte Costituzionale che ha costantemente rimarcato che *«il concetto di posizione di lavoro non deve essere considerato equivalente a quello di posto di lavoro, così da attribuire alla norma costituzionale il solo significato di garanzia di conservazione dell'occupazione; è un concetto molto più ampio, che comprende senza dubbio anche il diritto alla indennità di anzianità, quale che sia la natura o la funzione di tale indennità, e la sua misura.*

*Di conseguenza, una disposizione di legge ordinaria ... implicante la limitazione di un diritto del prestatore d'opera in conseguenza della prestazione del servizio militare per gli obblighi di leva, deve essere dichiarata costituzionalmente*





*illegittima»* (Corte Costituzionale, 16/02/1963, n. 8).

**La Corte di Cassazione** ha pertanto correttamente applicato il principio secondo cui deve essere privilegiata una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa atteso che, in base all'art. 52 comma 2, secondo periodo, della Cost., la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, in quanto diversamente opinando, ossia se il dipendente non fosse tenuto indenne dalla preclusione all'accesso agli incarichi di insegnamento, oltre che agli effetti sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi, l'assetto normativo di riferimento sarebbe di dubbia costituzionalità in quanto l'adempimento di doverose prestazioni verso la nazione si tradurrebbe in uno svantaggio nelle procedure pubbliche selettive. (**Corte di Cassazione, sentenza n. 35380/2021**).

Peraltro, anche la giurisprudenza di merito, ritiene che il servizio militare sostitutivo assimilato per legge del personale A.T.A., non



prestato in costanza di nomina, dovesse valutarsi per intero riconoscendo punti 6 (**Consiglio di Stato, Roma (Sezione Settima n. 01720/2022, pubblicata in data 10/03/2022)**).

Dello stesso avviso è la giurisprudenza giuslavoristica, il **Giudice civile di Bergamo**, Dott.ssa Giulia Bertolino, ha deciso la controversia nei seguenti termini: *"Il punteggio pari a 6 punti per l'espletamento del servizio militare deve essere riconosciuto, anche quando non espletato in costanza di nomina, purché successivamente al conseguimento del titolo che permette l'accesso alle graduatorie..."*.

Peraltro, su identica questione, si è espresso recentemente il **Tribunale di Modena** che con ordinanza ex art. 700 cpc ha condannato il Ministero dell'Istruzione a riconoscere 6 punti al ricorrente nelle graduatorie del personale ATA 2021-2024 per aver espletato un anno di servizio di leva (vedi all.) (**in senso conforme, Tribunale di Venezia, sentenza n. 553/2022**).

Ed infine, anche questo Tribunale, con plurimi provvedimenti adottati ai sensi del'art. 700 cpc riconosce il punteggio per il servizio militare



prestato alla stregua di quello prestato in costanza di nomina (vedi all.)

Pertanto, considerato che il sig. Vaccarella ha espletato per 12 mesi il servizio di leva (come risulta provato per tabulas) esposto che già lo stesso lo aveva allegato alla propria domanda di inserimento nelle graduatorie ATA, vanno riconosciuti ulteriori 6 punti.

Pertanto il ricorso è meritevole di accoglimento.

#### **PERICULUM IN MORA**

Per quanto concerne il *periculum in mora*, giova rilevare che la durata del processo ordinario può comportare un pregiudizio grave ed irreparabile in capo al ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare e professionale.

Ed infatti, la condotta illegittima dell'amministrazione resistente, colloca il ricorrente in una posizione tale da non essere chiamata in nessuna delle scuole inserite.

Pertanto, considerato che col corretto riconoscimento del punteggio per le motivazioni esposte in narrativa, il ricorrente si posizionerebbe in posizione utile per essere convocato dalle scuole e quindi poter lavorare, è



palese la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni conseguenti alle assegnazioni delle sedi al personale che illegittimamente hanno ottenuto un maggior punteggio della ricorrente.

Attualmente infatti, il ricorrente è senza occupazione, ricorre, con procedura di urgenza, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'attribuzione dell'ulteriore punteggio pari a 26,75 o in subordine 5,35 per la valutazione del servizio prestato negli enti di formazione e 6 punti per il servizio militare nella graduatoria ATA di III fascia per gli anni scolastici 2024/2027, per ottenere la corretta posizione in graduatoria indispensabile per ricevere le convocazioni dirette alla assegnazione delle supplenze.

Difatti, l'illegittima rettifica del punteggio, per la valutazione del servizio, ha comportato una riduzione complessiva del punteggio totale e ha determinato una retrocessione dell'istante nelle graduatorie ATA degli Istituti Scolastici ove risulta presente in terza fascia.

Il pregiudizio imminente subito della ricorrente è



peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post).

Evidente è dunque la sussistenza di un pericolo non risarcibile.

Il mancato riconoscimento del servizio presso i centri di formazione ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, in favore della ricorrente, non consentirà l'inserimento nella scuola in occasione delle convocazioni previste per l'anno scolastico attuale né per i due successivi. Difatti l'istante, successivamente alla rettifica del punteggio non ha ricevuto alcuna convocazione. Pertanto, si risolverà in una perdita di professionalità e di chance, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti supplenza prevista.

Dunque, il mancato riconoscimento del punteggio si concretizzerà nell'impossibilità di ricoprire i



posti di supplenza resi disponibili dopo lo scorrimento delle graduatorie di istituto, mentre il giudizio ordinario verosimilmente si concluderebbe soltanto successivamente alla cessazione di validità delle predette graduatorie.

***SULL'ADOZIONE DEL DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE***

Giova altresì specificare che sussiste una situazione di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, in quanto le scuole stanno ultimando le chiamate del personale in graduatoria al fine di provvedere alla stipula dei contratti annuali, sulla scorta delle graduatorie così come rettificcate.

Si consideri altresì che alla data dell'udienza per la trattazione del ricorso, le scuole potrebbero avere già ultimato le "chiamate" del personale con la sottoscrizione dei relativi contratti e, pertanto, l'odierna ricorrente rimarrebbe privo di assegnazione per l'anno in corso.

Dunque, appare assolutamente necessario riconoscere con riserva al ricorrente, nelle more della suddetta trattazione, il punteggio per gli anni di servizio espletati nei centri di formazione, così



come dettagliatamente documentato nel ricorso.

Di contro, l'adozione di un provvedimento cautelare con riserva non causerebbe alcun danno grave agli concorrenti, dal momento che, se non dovesse essere confermato successivamente, il contratto eventualmente firmato dal ricorrente verrebbe revocato con conseguenziale assegnazione per il prosieguo dell'anno scolastico ad altro candidato, che comunque perderebbe un solo mese a fronte dell'intero anno scolastico che invece perderebbe l'odierno ricorrente qualora non venisse adottata la misura richiesta.

Peraltro, giova rammentare che la graduatoria per il personale ATA III fascia ha valenza fino all'a.s. in corso pertanto in caso di ulteriore dilatazione della fissazione della prima udienza di trattazione, il provvedimento verrebbe emanato quando già le graduatorie avranno cessato la loro efficacia, pertanto si tratta di una statuizione inutiliter datae.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato il ricorrente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato



### **RICORRE**

All'Ecc.mo Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del lavoro, *contrariis reiectis*, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e artt. 669-bis e seguenti c.p.c., in accoglimento del presente ricorso,

### **VOGLIA**

-IN VIA PRINCIPALE, con decreto inaudita altera parte, ove occorra, previa disapplicazione e/o revoca del Decreto ministeriale n. 89 del 21.05.2024, delle tabelle allegate, delle disposte graduatorie del personale ATA III fascia e della nota dell'USR Sicilia, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione, per la graduatoria ATA di III fascia, anni scolastici 2024/2027, per i profili professionali di assistente amministrativo, e collaboratore scolastico, assistente tecnico e operatore scolastico del servizio prestato presso i centri di formazione così come documentato in atti, riconoscendo un punteggio pari a pari 0.25 punti per ciascun mese o frazione di 15 giorni sino ad un massimo di 3 punti per ogni anno scolastico, o comunque in subordine pari a 0,05 per ogni mese o





frazione di mese superiore a 15 giorni fino a un massimo di 0,60 per anno, e conseguentemente ordinarsi la rettifica del punteggio in graduatoria del ricorrente per la valutazione del servizio prestato attribuendo l'ulteriore punteggio di 26,75 o in subordine 5,35 per le motivazioni espresse in narrativa.

-Preliminarmente, con decreto inaudita altera parte, anche previa disapplicazione e/o revoca del decreto ministeriale che disciplina le graduatorie di III fascia del personale ATA, delle tabelle allegate, delle disposte graduatorie del personale ATA III fascia, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione, per la graduatoria ATA di III fascia, anno scolastico 2024/25, 2025/26 e 2026/27, del servizio di leva prestato riconoscendo un punteggio pari a 6 punti per ciascun profilo come specificato in narrativa e conseguentemente ordinarsi la rettifica del punteggio in graduatoria della ricorrente per la valutazione del servizio prestato con l'attribuzione dell'ulteriore punteggio per le motivazioni espresse in narrativa.

-Contestualmente fissare l'udienza di comparizione



delle parti davanti a sè assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, considerata l'urgenza, e a tale udienza con ordinanza confermare il provvedimento emanato con detto decreto;

- IN VIA PRINCIPALE, accertati i requisiti di cui all'art. 700 cpc, ove occorra, previa disapplicazione e/o revoca del Decreto ministeriale n. 89 del 21.05.2024, delle tabelle allegate, delle disposte graduatorie del personale ATA III fascia e della nota dell'USR Sicilia, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione, per la graduatoria ATA di III fascia, anni scolastici 2024/2027, per i profili professionali di assistente amministrativo, e collaboratore scolastico, assistente tecnico e operatore scolastico, del servizio prestato presso i centri di formazione così come documentato in atti, riconoscendo un punteggio pari a pari 0.25 punti per ciascun mese o frazione di 15 giorni sino ad un massimo di 3 punti per ogni anno scolastico, o comunque in subordine pari a 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino a un massimo di 0,60 per anno, e conseguentemente



ordinarsi la rettifica del punteggio in graduatoria della ricorrente attribuendo 26,75 punti per ogni profilo o in subordine 5,35 punti per ogni profilo per le motivazioni espresse in narrativa per la valutazione del servizio prestato.

-In via principale, anche previa disapplicazione e/o revoca del decreto ministeriale che disciplina le graduatorie di III fascia del personale ATA, delle tabelle allegate, delle disposte graduatorie del personale ATA III fascia, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione, per la graduatoria ATA di III fascia, anno scolastico 2024/25, 2025/26 e 2026/27, del servizio di leva prestato riconoscendo un punteggio pari a 6 punti per ciascun profilo come specificato in narrativa e conseguentemente ordinarsi la rettifica del punteggio in graduatoria della ricorrente per la valutazione del servizio prestato con l'attribuzione del punteggio secondo le motivazioni espresse in narrativa.

-In ogni caso, ove occorra, anche preliminarmente, anche in considerazione al rilevante numero dei concorrenti in questione, essendo un numero rilevante, autorizzare la notifica ex art. 15 1



c.p.c., (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc) nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia.

Con condanna di spese competenze ed onorari di causa.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Si produce la seguente documentazione:

1. DOMANDA III FASCIA ATA;
2. Graduatorie
3. D.m. 89/2024 con allegate tabelle di valutazione;
4. Decreti di accreditamento;
5. Estratto conto contributivo;
6. Attestato che prova l'espletamento del servizio militare;
- 7-20 Provvedimenti giurisprudenziali favorevoli;
- 21 Autocertificazione esenzione contributo unificato.

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile ed è esente da contributo unificato stante la dichiarazione di esenzione allegata.



Palermo, 31.10.2024

Avv. Francesco Carità

